

**Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 10 febbraio – 17 marzo
2016, n. 11402**

*Presidente Blaiotta – Relatore Cappello
Ritenuto in fatto*

1. II Procuratore Generale presso la Corte d'appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Pescara ha applicato una pena concordata a M.M. per il reato di cui all'art. 186 comma 7 in relazione al comma 2 lett. c) C.d.S., con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei, secondo i limiti edittali di cui al comma 7 della norma citata.

A sostegno del ricorso, la parte rileva che il giudice del merito avrebbe omesso di considerare che, nel caso di specie, l'appartenenza a terzi del veicolo condotto in stato di ebbrezza avrebbe determinato il raddoppio della sanzione amministrativa.

Diversamente opinando vi sarebbe una evidente disparità di trattamento tra chi è punito per guida in stato di ebbrezza nella più grave ipotesi di cui al capo c) della norma e chi, invece, è punito proprio per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza, perché consapevole delle proprie negative condizioni.

2. II Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. II ricorso va rigettato.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte sono state proprio recentemente investite della seguente questione: "Se, nel caso di rifiuto a sottoporsi all'esame alcolemico previsto dall'art. 186, comma 7, del codice della strada, il rinvio operato dalla norma all'art. 186, comma 2, lettera c), è limitato al trattamento sanzionatorio ivi previsto per la più grave delle fattispecie di guida in stato di ebbrezza o sia esteso anche alla previsione del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato".

Su tale specifico tema, infatti, si era registrato un contrasto giurisprudenziale: secondo un primo orientamento, il rinvio operato dall'art. 186, comma 7, cod. strada, all'art. 186, comma 2, lett. c), dello stesso codice era limitato al trattamento sanzionatorio ivi previsto per la più grave delle fattispecie di guida in stato di ebbrezza, mentre, in relazione alle sanzioni amministrative accessorie, il legislatore, nel corpo del citato articolo 186, comma 7, aveva espressamente disciplinato la sospensione della patente di guida, con autonoma cornice edittale (tra un minimo di sei mesi ed un massimo di due anni).

A tale orientamento se ne era opposto uno di segno diametralmente contrario, in forza del quale il rinvio al trattamento sanzionatorio dell'art. 186, comma 2, lett. c), contenuto nell'art. 186, comma 7, legittimava la conclusione dell'applicabilità del raddoppio della durata della pena accessoria della sospensione della patente di guida, nel caso in cui il veicolo appartenesse a persona estranea al reato e non potesse, quindi, procedersi alla confisca, qualificandosi tale rinvio come "formale" (o "dinamico"), con la conseguenza di dover individuare la disciplina applicabile per relationem, avendo cioè riguardo

a quella attualmente vigente contenuta nell'art. 186, comma 2, lett. c), che comprende l'espressa previsione del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato (Sez. 4, n. 46390 del 16/10/2014, Bianchi, Rv. 263275).

3. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sopra sinteticamente riportato adottando la soluzione negativa (Sez. U. n. 46624 del 29/10/2015 Cc. (dep. 24/11/2015), Rv. 265024) e privilegiando la soluzione ermeneutica opposta a quella adottata nella sentenza Bianchi sopra citata.

Il Supremo Collegio, muovendo intanto da una lettura delle modifiche apportate all'originaria formulazione dell'art. 186, comma 7, cod. strada e del comma 2, lett. c), alla quale lo stesso rinvia, ha ritenuto non convincente la soluzione adottata dal secondo orientamento richiamato, poiché proprio il dato letterale dell'art. 186, comma 7, come introdotto dal decreto legge 92/2008 - convertito dalla legge 125/2008 - nella parte in cui tiene distinti i rinvii, inseriti nel primo e nel secondo periodo del comma 7 dell'art. 186, cod. strada, rispettivamente alle «pene di cui al comma 2, lettera c)» ed alle «modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c)» del medesimo art. 186 - non consente di ritenere che il regime sanzionatorio concernente la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida possa mutuarsì dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, essendo prevista un'autonoma disciplina che rinvia a quest'ultima norma con esclusivo riferimento "alle modalità e procedure" previste a proposito della confisca.

Quel giudice non manca, peraltro, di rilevare che tale diversità di disciplina trova la sua giustificazione nell'intento del legislatore di mantenere entro limiti edittali più contenuti, in ragione della distinta oggettività giuridica dei reati contemplati dall'art. 186, comma 2, e dall'art. 186, comma 7 (nonché dall'art. 187, comma 8), la durata della sanzione nell'ipotesi in cui la condotta criminosa non sia strettamente correlata all'utilizzo del veicolo, ma si sostanzia nella frapposizione di un ostacolo all'accertamento di altro reato. E osserva, altresì, che la soluzione prescelta trova ulteriore conforto nell'art. 186-bis, inserito dall'art.33, comma 2, della legge n. 120 del 2010, con il quale il legislatore, nell'accentuare la repressione nei confronti di alcune particolari categorie di conducenti ivi indicati, non solo ha previsto il trattamento sanzionatorio della contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici - in gran parte mutuato dal comma 7 dell'art. 186 - in termini più rigorosi, essendosi stabilito l'aumento da un terzo alla metà delle pene previste dal comma 2, lett. c), dello stesso art. 186, ma, con immediato rilievo in questa sede, ha stabilito che, qualora non sia possibile confiscare il veicolo perché appartenente a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida (da sei mesi a due anni) è raddoppiata (art. 186-bis, comma 6).

Ciò significa, per il Supremo Collegio, che - quando il legislatore ha inteso determinare la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida con limiti edittali superiori rispetto a quelli indicati nell'art. 186, comma 7, cod. strada - lo ha esplicitamente previsto, in tal modo lasciando ragionevolmente presumere che, nella fattispecie in esame, abbia invece operato una precisa scelta e non abbia inteso procedere ad un rinvio ad altra

norma.

4. Da quanto precede discende il rigetto del ricorso, trattandosi di questione controversa sulla quale successivamente al ricorso è intervenuto il componimento delle Sezioni Unite di questa Corte.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.